



Decreto enti pubblici e proroghe versamenti fiscali (Rottamazione-quater, Soggetti Isa, Cripto-attività). In Gazzetta il decreto-legge n. 51 convertito in legge

[Condividi](#)

Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.155 del 5 luglio 2023 [la legge 3 luglio 2023, n. 87 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 51 del 2023](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*».

## Le proroghe di termini in materia fiscale

L'articolo 4 del [decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 87](#), dispone la proroga di termini in materia fiscale.

**Comma 1:** La disposizione posticipa al 30 giugno 2023 termine di presentazione delle domande di adesione alla c.d. **rottamazione-quater** (prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022), in precedenza fissato al 30 aprile 2023 e, di conseguenza, dispone il differimento della scadenza della prima o unica rata di pagamento al 31 ottobre 2023 (anziché al 31 luglio 2023), lasciando, invece, inalterate le scadenze delle altre rate di pagamento.

Vedi anche, [rottamazione-quater: adesioni fino al 30 giugno, prima rata entro ottobre | Online le nuove faq su rottamazione cartella](#). Per ulteriori informazioni consulta [l'area tematica del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione](#).

**Comma 2:** reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, posticipando al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'efficacia della misura di cui all'articolo 37, comma 2-*bis*, lettera c-*bis*) del D.Lgs. n. 241 del 1997, mantenendo la modalità di trasmissione (cartacea) delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille previste dal DM n. 164 del 1999.

**Comma 2-*bis*:** proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni per l'**applicazione dell'IVA alle associazioni**. Inserito in sede di conversione, sospende fino al 1° luglio 2024 la vigenza delle disposizioni modificative dell'articolo 4 del D.P.R. 633 del 1972, in materia di esercizio di imprese.

**Comma 3:** prevede l'indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che queste abbiano luogo entro il 30 settembre 2023.

**Comma 3-*quinquies*:** modifica i **termini di versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività** possedute alla data del 1° gennaio 2023. Inserito in sede di conversione, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, commi da 133 a 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**Commi 3-*sexies* e 3-*septies*:** prorogati al 20 luglio 2023 dei **termini dei versamenti per contribuenti ISA e forfaitari**. Inseriti in sede di conversione, interessano i **soggetti che esercitano attività economiche per le quali**

**sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

In favore dei soggetti in esame (**comma 3-sexies**) viene previsto il differimento del citato termine al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione. In deroga all'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, viene previsto che i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare, **in ragione di giorno**, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

**La maggiorazione da applicare è calcolata suddividendo lo 0,4 per cento per i giorni di differimento, ovvero in base alla seguente progressione:** 0,036 per cento per i versamenti effettuati entro il 21 luglio 2023; 0,145 per cento per quelli effettuati entro il 24 luglio; 0,182 per cento per quelli effettuati entro il 25 luglio; 0,218 per cento per quelli effettuati entro il 26 luglio; 0,255 per cento per quelli effettuati entro il 27 luglio; 0,291 per cento per quelli effettuati entro il 28 luglio; 0,400 per cento per quelli effettuati entro il 31 luglio. Si precisa, infine, che non si fa luogo alla restituzione di quanto eventualmente già versato. Il comma 3-septies specifica che le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui

all'articolo. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-ter.** In sostanza, con la disposizione, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i soggetti che applicano il regime forfetario e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che effettueranno i versamenti per autoliquidazione dal 21 al 31 luglio, è prevista l'applicazione di una maggiorazione crescente fino allo 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo, secondo il profilo seguente:

### **% di versamento con maggiorazione**

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì
0,036			0,145	0,182	0,218	0,255	0,291			0,400

## **La proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione**

L'articolo 4-sexies, del [decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 87](#), interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in



Decreto enti pubblici e proroghe versamenti fiscali (Rottamazione-quater, Soggetti Isa, Cripto-attività). In Gazzetta il decreto-legge n. 51 convertito in legge

luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. La disposizione propone novelle all'articolo 64, commi 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021.

**[Link al testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 87](#)**, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*». (In *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 155 del 5 luglio 2023)